

STATUTO

KLEISE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PIANA DEGLI ALBANESI PA
VIA KASTRIOTA 152

Numero REA: PA - 424253

Codice fiscale: 06906590820

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 03-10-2023 - Statuto completo	2
--	---



Notaio Flora Cardinale
Piazza A. Gentili n.12
90143 - PALERMO
Tel. 091/306974

Repertorio n.9897	Raccolta n.7392	
VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA		
REPUBBLICA ITALIANA		
L'anno duemilaventitrè, addì ventotto del mese di set-		
tembre		
(28 SETTEMBRE 2023)		
Alle ore quattordici e minuti quaranta		
In Bisacquino in piazza Triona n.28, ove richiesto.		
Avanti a me dott. FLORA CARDINALE , Notaio in Palermo		
con studio ivi in Piazza Alberico Gentili n. 12, iscrit-		
to presso il Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di		
Palermo e Termini Imerese,		
E' PRESENTE		
- il signor CARUSO GIUSEPPE, nato a Corleone (PA) il 26		
giugno 1982 e domiciliato per la carica come infra pres-		
so la sede sociale, il quale dichiara di essere in pos-		
sesso del codice fiscale: CRS GPP 82H26 D009I, di esse-		
re cittadino italiano, ed al presente atto intervenire		
nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Ammini-		
strazione e legale rappresentante della società coopera-		
tiva a responsabilità limitata denominata " KLEISE COOPE-		
RATIVA SOCIALE A R.L. " con sede a Piana degli Albanesi		
(PA) in Via Kastriota n. 152, indirizzo di posta elet-		
tronica certificata: cooperativasocialekleise@pec.it,		
società di diritto italiano costituita il 23 ottobre		

	2020, codice fiscale - Partita I.V.A. e numero di iscri-	
	zione presso il Registro delle Imprese di Palermo ed En-	
	na: 06906590820, iscritta nel Repertorio Economico Ammi-	
	nistrativo col n. PA-424253, ed a quanto infra faculta-	
	to in virtù dei poteri statutari propri.	
	Dell'identità personale, qualifica e poteri del predet-	
	to comparente io Notaio sono certo.	
	Indi il comparente, nella qualità sopra specificata, mi	
	dichiara che si trova qui riunita, in questo giorno,	
	ora e luogo l'Assemblea Straordinaria della predetta So-	
	cietà per discutere e deliberare sul seguente	
	O R D I N E D E L G I O R N O	
	1) modifica dello statuto sociale,	
	2) varie ed eventuali,	
	e mi chiede di redigere il verbale di detta assemblea	
	in sede straordinaria.	
	Aderendo alla fattami richiesta io Notaio do atto che	
	l'assemblea si svolge come segue.	
	Assume la presidenza dell'assemblea, a norma dell'art.	
	12 dello statuto, il medesimo signor Caruso Giuseppe	
	nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Ammini-	
	strazione della predetta società cooperativa a responsa-	
	bilità limitata denominata "KLEISE COOPERATIVA SOCIALE	
	A R.L." con sede a Piana degli Albanesi (PA), il quale	
	constata e mi dichiara preliminarmente che:	

	a) l'assemblea è stata regolarmente convocata a norma	
	di Statuto,	
	b) sono qui presenti e legittimati ad intervenire per	
	le cariche infra indicate:	
	- CARUSO GIUSEPPE, odierno comparente, sopra generaliz-	
	zato,	
	- CALAGNA MAURA, nata a Palermo il 5 aprile 1990, codi-	
	ce fiscale: CLG MRA 90D45 G273R,	
	- CERNIGLIA GIUSEPPE, nato a Palermo il 27 giugno 1995,	
	codice fiscale: CRN GPP 95H27 G273X,	
	- LA MONICA ANTONIO, nato a Palermo il 4 ottobre 1978,	
	codice fiscale: LAX MCN 78R04 G273W,	
	- LOMBARDO PIETRO GIANNI, nato a Palermo il 5 ottobre	
	1991, codice fiscale: LMB PRG 91R05 G273J,	
	c) che è presente l'organo amministrativo attualmente	
	in carica in persona di:	
	- CARUSO GIUSEPPE, odierno comparente sopra generalizza-	
	to, Presidente del Consiglio di Amministrazione;	
	- LA MONICA ANTONIO, odierno comparente sopra genera-	
	lizzato, Vice Presidente del Consiglio di Amministrazio-	
	ne,	
	- LOMBARDO PIETRO GIANNI, odierno comparente sopra gene-	
	ralizzato, Consigliere,	
	- CALAGNA MAURA, odierna comparente sopra generalizza-	
	ta, Consigliere,	

	- CERNIGLIA GIUSEPPE, odierno comparente sopra genera-	
	lizzato, Consigliere,	
	d) che l'Assemblea è pertanto validamente costituita;	
	e) che il tutto si desume anche dal Foglio d'Intervento	
	che rimane agli atti della Società;	
	f) che nessuno degli intervenuti si oppone alla tratta-	
	zione degli argomenti posti all'ordine del giorno, pre-	
	viamente concordato tra gli intervenuti e sul quale gli	
	stessi si dichiarano sufficientemente informati,	
	per cui dichiara che l'assemblea è validamente costitui-	
	ta in prima convocazione ed in forma totalitaria, e che	
	la stessa è quindi valida e legittimata a deliberare su-	
	gli argomenti posti all'ordine del giorno.	
	Il Presidente, chiesta ed ottenuta l'autorizzazione al-	
	la trattazione unitaria dei primi due punti posti al-	
	l'ordine del giorno, apre la discussione e comunica ai	
	presenti che:	
	-- è opportuno modificare e riformulare alcuni articoli	
	dello statuto sociale, nello specifico:	
	1) all'art. 6 aggiungere le parole "...-servizi di ri-	
	storazione, mensa, mensa da asporto, preparazione e ven-	
	dita di prodotti alimentari a fini sociali o frutto di	
	attività laboratoriali...",	
	2) all'art. 7 rimuovere le parole "...Non possono esse-	
	re soci cooperatori coloro che esercitano in proprio at-	

	<i>tività identiche o affini a quelle della cooperati-</i>	
	<i>ve..."</i> ,	
	3) sempre all'art. 7 rimuovere le parole <i>"...e il loro</i>	
	<i>numero non potrà superare la metà del numero complessi-</i>	
	<i>vo dei soci..."</i> ,	
	4) all'art. 11 rimuovere le parole <i>"...c) a non iscri-</i>	
	<i>versi e partecipare contemporaneamente ad altre coopera-</i>	
	<i>tive che perseguano identici scopi sociali ed esplici-</i>	
	<i>no attività concorrente diretta od indiretta, nonché</i>	
	<i>senza espresso assenso del Consiglio di Amministrazione,</i>	
	<i>a non prestare lavoro subordinato a favore di terzi</i>	
	<i>esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a</i>	
	<i>quello della cooperativa..."</i> ,	
	Si rende pertanto necessario modificare i predetti arti-	
	coli nei termini indicati.	
	All'uopo il presidente presenta all'assemblea un nuovo	
	testo di statuto sociale, del quale dà lettura del nuo-	
	vo testo di statuto che tiene conto delle suddette modi-	
	fiche proposte.	
	Udita la relazione, poichè nessuno dei presenti ha chie-	
	sto la parola, il Presidente dell'assemblea dichiara	
	chiusa la discussione relativa al predetto ordine del	
	giorno ed invita a votare sulle modifiche proposte.	
	Il Presidente mi dichiara che l'assemblea, con voto ma-	
	nifestato mediante comunicazione in forma orale, si è e-	

	spressa come segue in ordine alle suddette proposte:	
	- soci favorevoli alla proposta: tutti,	
	- soci dissenzienti: nessuno,	
	- soci astenuti: nessuno,	
	e pertanto dichiara che l'assemblea, con votazione avven-	
	te valore di unanimità, ha deciso e deliberato:	
	1) di modificare e riformulare, anche ampliandolo, l'og-	
	getto sociale modificando conseguentemente l'articolo 6	
	dello statuto sociale nei seguenti termini:	
	"ART. 6	
	Alla luce di quanto sopra, la cooperativa si prefigge	
	le seguenti attività:	
	- la gestione di servizi socio-sanitari, socio assisten-	
	ziali, servizi sociali e servizi connessi, centri sani-	
	tari, strutture sanitarie, prestazioni sanitarie, forma-	
	zione per operatori sociali, servizi di assistenza domi-	
	ciliare per anziani autosufficienti e non, di assisten-	
	za infermieristica, di soccorso in caso di emergenza,	
	servizi di alloggio sociale nonché ogni altra attività	
	di carattere residenziale temporanea diretta a soddisfa-	
	re i bisogni di persone disagiate, servizi di prestazio-	
	ni sociali, servizi di istruzione e formazione	
	- la prevenzione e il contrasto di tutte le forme di di-	
	sagio, emarginazione, esclusione	
	- la promozione e diffusione della solidarietà, del vo-	

	lontariato, del servizio civile, della cultura	
	- il sostegno alle famiglie in condizioni di fragilità	
	ed emarginazione	
	- la tutela dei minori con la promozione dell'affido	
	- l'attuazione del principio di solidarietà sociale per	
	affermare i diritti e superare gli squilibri economici,	
	sociali e culturali	
	- la realizzazione delle pari opportunità fra uomini e	
	donne	
	- la realizzazione di uno sviluppo economico e sociale	
	che valorizzi le attitudini e le capacità umane e pro-	
	fessionali di ognuno	
	- la valorizzazione della democrazia, dell'uguaglianza,	
	della pace, della legalità, della non violenza e della	
	difesa non armata, della cultura multietnica e multi re-	
	ligiosa, della solidarietà fra i popoli	
	- la formazione civica, sociale, culturale e professio-	
	nale dei giovani	
	- la promozione della educazione, dell'istruzione e del-	
	la formazione professionale, della formazione extra -	
	scolastica, nonché dei servizi finalizzati all'inseri-	
	mento o al reinserimento nel mercato del lavoro di lavo-	
	ratori con disabilità ovvero destinatari di protezione	
	internazionale o senza fissa dimora	
	- la promozione dell'accoglienza umanitaria ed dell'in-	

	tegrazione sociale dei migranti , in particolare dei mi-	
	nori non accompagnati	
	- l'incentivazione della pratica sportiva per il mi-	
	glior sviluppo del corpo e per la promozione della salu-	
	te	
	- l'erogazione di denaro, di beni e servizi a sostegno	
	di persone svantaggiate, cessione gratuita di alimenti	
	- l'agricoltura sociale	
	- la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o	
	di beni confiscati alla criminalità	
	- la radiodiffusione sonora a carattere comunitario	
	- l'organizzazione e gestione di attività turistiche di	
	interesse sociale, culturale o religioso con particola-	
	re attenzione alla diffusione e valorizzazione delle mi-	
	noranze linguistiche	
	- la commercializzazione di prodotti artigianali e a-	
	gricoli frutto di laboratori educativi alle arti e me-	
	stieri artigianali	
	- la gestione di spazi e attività ricreative e ludi-	
	co -motorie per minori, giovani, adulti e persone anziane	
	- la gestione di erogazioni liberali in denaro, quale	
	il cinque per mille (5X1000) dell'IRPEF devoluto alla	
	cooperativa: le somme incassate, che risultino da appo-	
	sito separato rendiconto, andranno in parte utilizzate	
	per le spese di funzionamento dell'organizzazione, in	

	parte destinate alle finalità istituzionali da essa per-	
	seguite e in parte accantonate per la realizzazione di	
	programmi pluriennali	
	- servizi di istruzione universitaria e	
	post-universitaria anche telematica	
	- servizi di biblioteche, archivi e servizi culturali	
	in genere, servizi di organizzazione di mostre, semina-	
	ri, di eventi culturali,	
	- servizi di ristorazione, mensa, mensa da asporto, pre-	
	parazione e vendita di prodotti alimentari a fini socia-	
	li o frutto di attività laboratoriali,	
	- servizi strumentali ad Enti del Terzo Settore	
	- stipula di convenzioni (contratti) con la Pubblica Am-	
	ministrazione avente per oggetto la fornitura di beni	
	e/o servizi previa iscrizione all'Albo Regionale di cui	
	all'art.9 1^ comma della legge 381/1991	
	- il perseguimento di una missione di servizio pubblico	
	legata alla prestazione di servizi di cui sopra	
	- partecipazione a gare di appalto per i servizi socia-	
	li, sanitari e culturali	
	La cooperativa per il conseguimento dello scopo sociale	
	potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed af-	
	fine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli	
	atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di	
	natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanzia-	

	ria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi	
	sociali e/o comunque direttamente o indirettamente atti-	
	nenti ai medesimi, nonchè tra l'altro e solo per indica-	
	zione esemplificativa e non limitativa	
	a) assumere interessenze e partecipazioni nelle forme	
	consentite dalla legge, in imprese o in consorzi che	
	svolgano attività analoghe o comunque accessorie all' at-	
	tività sociale	
	b) dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed organismi	
	economici, consortili e fidejussori diretti a consolida-	
	re e sviluppare gli approvvigionamenti ed il credito	
	c) promuovere o partecipare a consorzi collettivi di ga-	
	ranzia fidi	
	d) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per	
	la ristrutturazione o il potenziamento aziendale,	
	nonchè adottare procedure di programmazione pluriennale	
	finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento azienda-	
	le ai sensi della legge 59/1992 e partecipare allo svi-	
	luppo e al finanziamento delle cooperative sociali	
	e) istituire una sezione di attività , disciplinata da	
	apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limi-	
	tata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini	
	del conseguimento dell'-oggetto sociale; il tutto a nor-	
	ma di legge e avvalendosi di tutte le provvidenze ed a-	
	gevolazioni di legge, previa richiesta delle autorizza-	

	zioni necessarie",	
	2) di modificare e riformulare, anche ampliandolo, l'og-	
	getto sociale modificando conseguentemente l'articolo 7	
	dello statuto sociale nei seguenti termini:	
	"ART.7 - Numero e requisiti dei soci	
	Il numero dei soci è illimitato ma non può essere infe-	
	riore al minimo stabilito dalla legge	
	Possono essere soci cooperatori tutte le persone fisi-	
	che aventi piena capacità di agire, che, per professio-	
	ne, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specia-	
	lizzazione professionale possano partecipare direttamen-	
	te ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente coope-	
	rare al suo esercizio e al suo sviluppo	
	Ai sensi di legge è consentita l'ammissione di elementi	
	tecnici e amministrativi nel numero necessario al buon	
	funzionamento della società	
	Possono altresì essere soci cooperatori le persone giu-	
	ridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previ-	
	sto il funzionamento e lo sviluppo delle attività delle	
	cooperative sociali	
	Possono essere ammessi soci volontari che saranno i-	
	scritti in una apposita sezione del libro soci	
	Ai soci volontari non si applicano i contratti colletti-	
	vi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato	
	ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di as-	

	sicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malat-	
	tie professionali	
	Sono ammessi soci fruitori dei servizi della cooperati-	
	va, ma la loro ammissione sarà possibile soltanto quan-	
	do la società avrà superato il numero di venti soci coo-	
	peratori	
	Il rapporto fra la cooperativa ed i soci fruitori dei	
	suoi servizi sarà disciplinato da un apposito regola-	
	mento	
	Fino a quando saranno applicabili le norme sulla so-	
	cietà a responsabilità limitata, il diritto di control-	
	lo individuale del socio non amministratore e la respon-	
	sabilità degli amministratori saranno regolati dal-	
	l'art. 2476 c.c.",	
	3) di modificare e riformulare, modificando conseguente-	
	mente gli articoli 11, 12 comma 3 e 13 , dello statuto	
	sociale nei seguenti termini:	
	"Art.11 - Obblighi dei soci	
	Aderendo alla Società, i soci si obbligano:	
	a) ad osservare il presente atto costitutivo, gli even-	
	tuali regolamenti interni e tutte le deliberazioni le-	
	gittimamente e legalmente adottate dagli organi socia-	
	li;	
	b) a partecipare all'attività della Società per la sua	
	intera durata, salvo il verificarsi di una delle cause	

	previste dal presente statuto per la perdita della qua-	
	lità di socio;	
	c) a non svolgere azione alcuna che possa comunque esse-	
	re in concorrenza o pregiudizievole agli interessi del-	
	la Società"	
	4) di modificare aggiungendo "a mezzo pec" nei comma 3	
	dell'articolo 12 e nel comma 5 dell'art.13;	
	5) di riapprovare lo statuto sociale nella sua globa-	
	lità nel testo come sopra modificato e che mi viene con-	
	segnato dal Presidente e detto statuto, previa lettura	
	e sottoscrizione del comparente e di me notaio, viene	
	allegato al presente sotto la lettera "A",	
	6) di dare mandato al Presidente di apportare al presen-	
	te verbale ed all'allegato statuto quelle modifiche, in-	
	tegrazioni e soppressioni che fossero eventualmente ri-	
	chieste dai competenti Uffici in sede di deposito ed i-	
	scrizione.	
	L'organo amministrativo, ritenendo adempiute tutte le	
	condizioni stabilite dalla legge, chiede che il presen-	
	te verbale sia depositato per la conseguente formalità	
	di iscrizione - nelle forme e nei termini di legge -	
	presso il Registro delle Imprese di Palermo con esonero	
	da qualsivoglia ingerenza e responsabilità per il compe-	
	tente Signor Conservatore del Registro medesimo.	
	Esaurita integralmente la trattazione dell'ordine del	

15 di **60**

	Allegato "A" al Rep. n.9897/7392	
	STATUTO	
	TITOLO 1 - COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI	
	ART. 1	
	La denominazione sociale, comunque formata, deve	
	contenere l'indicazione di "cooperativa sociale".	
	Essa non ha scopo di lucro, ma uno scopo altruistico e	
	solidaristico/mutualistico, in quanto esclude	
	l'interesse privato dagli obbiettivi della sua	
	attività, è regolata dalla legge 381/1991 e dal D.Lgs	
	112/2017 in quanto applicabile, è a scopo plurimo,	
	svolge contemporaneamente le attività di cui alla	
	lettera a) dell'art. 1^ della legge 381/1991 nonché le	
	attività di cui alle lettere a), b), c), d), l) e p)	
	dell'art.2 comma 1 D.Lgs 112/2017 e provvede ad	
	organizzare e gestire attività culturali, educative,	
	ambientali, artistiche, ricreative e turistiche di	
	interesse sociale.	
	A norma dell'art. 2519 c.c. 2^ comma, alla cooperativa	
	si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla	
	società a responsabilità limitata.	
	ART. 2	
	La Cooperativa ha sede legale in Piana degli Albanesi,	
	nella via Kastrioti n.152.	
	L'Organo amministrativo potrà costituire sedi	

	secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze in	
	Italia e all'estero.	
	ART. 3	
	La Cooperativa ha durata illimitata, ma potrà essere	
	sempre sciolta con deliberazione dell'assemblea.	
	ART. 4	
	La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse	
	generale della comunità alla promozione umana ed alla	
	integrazione sociale dei cittadini attraverso la	
	gestione dei servizi sociali orientati in via	
	prioritaria alla risposta ai bisogni delle persone,	
	attuando in forma mutualistica e senza fini speculativi	
	l'autogestione dell'impresa che ne è l'oggetto, dando	
	continuità di occupazione lavorativa ai soci alle	
	migliori condizioni economiche, sociali e professionali.	
	La cooperativa sociale è considerata dalla legge sempre	
	cooperativa a mutualità prevalente indipendentemente	
	dal rispetto dei criteri quantitativi per la	
	determinazione della prevalenza dell'attività	
	mutualistica previsti dall'art. 2513 c.c..	
	In ogni caso, la cooperativa sociale, essendo	
	considerata dalla legge sempre a mutualità prevalente,	
	deve rispettare gli obblighi stabiliti dall'art. 2514	
	cc. consistenti in:	
	- divieto di distribuire dividendi ai soci in misura	

	superiore all'interesse massimo dei Buoni Postali	
	Fruttiferi aumentato di due virgola cinquanta (2,50)	
	punti percentuali, calcolato sul capitale eventualmente	
	versato,	
	- il divieto di remunerare gli strumenti finanziari	
	(titoli di debito, obbligazioni) offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore	
	di due (2) punti percentuali rispetto al limite massimo	
	previsto per i dividendi,	
	- il divieto di distribuire le riserve fra i soci	
	cooperatori,	
	- l'obbligo di devolvere, in caso di scioglimento della	
	società, l'intero patrimonio, dedotto soltanto il	
	capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati,	
	ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione disciplinati dagli artt. 11 e 12	
	della legge n.59 del 1992.	
	ART. 5 - La cooperativa ha per oggetto:	
	- la gestione di servizi socio sanitari ed educativi,	
	- interventi e servizi sociali di cui alla legge	
	328/2000 e interventi, servizi e prestazioni di cui	
	alla legge 104/1992 e n.112/2016,	
	- interventi e prestazioni sanitarie,	
	- prestazioni socio-sanitarie,	
	- educazione, istruzione e formazione professionale,	

	nonchè le attività culturali di interesse sociale con	
	finalità educativa,	
	- organizzazione e gestione di attività culturali,	
	artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse	
	attività, anche editoriali, di promozione e diffusione	
	della cultura e della pratica del volontariato e delle	
	attività di interesse generale,	
	- formazione extra scolastica finalizzata alla	
	prevenzione della dispersione scolastica e al successo	
	scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo	
	ed al contrasto della povertà educativa,	
	- servizi finalizzati all'inserimento o al	
	reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e	
	delle persone svantaggiate.	
	La cooperativa sociale acquisisce di diritto la	
	qualifica di impresa sociale e all'impresa sociale si	
	applicano, in quanto compatibili le disposizioni del	
	D.Lgs 112/2017 e le norme del codice del Terzo Settore.	
	ART. 6	
	Alla luce di quanto sopra, la cooperativa si prefigge	
	le seguenti attività:	
	- la gestione di servizi socio-sanitari, socio	
	assistenziali, servizi sociali e servizi connessi,	
	centri sanitari, strutture sanitarie, prestazioni	
	sanitarie, formazione per operatori sociali, servizi di	

	assistenza domiciliare per anziani autosufficienti e	
	non, di assistenza infermieristica, di soccorso in caso	
	di emergenza, servizi di alloggio sociale nonché ogni	
	altra attività di carattere residenziale temporanea	
	diretta a soddisfare i bisogni di persone disagiate,	
	servizi di prestazioni sociali, servizi di istruzione e	
	formazione,	
	- la prevenzione e il contrasto di tutte le forme di	
	disagio, emarginazione, esclusione,	
	- la promozione e diffusione della solidarietà, del	
	volontariato, del servizio civile, della cultura,	
	- il sostegno alle famiglie in condizioni di fragilità	
	ed emarginazione,	
	- la tutela dei minori con la promozione dell'affido,	
	- l'attuazione del principio di solidarietà sociale per	
	affermare i diritti e superare gli squilibri economici,	
	sociali e culturali,	
	- la realizzazione delle pari opportunità fra uomini e	
	donne,	
	- la realizzazione di uno sviluppo economico e sociale	
	che valorizzi le attitudini e le capacità umane e	
	professionali di ognuno,	
	- la valorizzazione della democrazia, dell'uguaglianza,	
	della pace, della legalità, della non violenza e della	
	difesa non armata, della cultura multietnica e multi	

	religiosa, della solidarietà fra i popoli,	
	- la formazione civica, sociale, culturale e	
	professionale dei giovani,	
	- la promozione della educazione, dell'istruzione e	
	della formazione professionale, della formazione extra	
	- scolastica, nonché dei servizi finalizzati	
	all'inserimento o al reinserimento nel mercato del	
	lavoro di lavoratori con disabilità ovvero destinatari	
	di protezione internazionale o senza fissa dimora,	
	- la promozione dell'accoglienza umanitaria ed	
	dell'integrazione sociale dei migranti, in particolare	
	dei minori non accompagnati,	
	- l'incentivazione della pratica sportiva per il	
	miglior sviluppo del corpo e per la promozione della	
	salute,	
	- l'erogazione di denaro, di beni e servizi a sostegno	
	di persone svantaggiate, cessione gratuita di alimenti,	
	- l'agricoltura sociale,	
	- la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o	
	di beni confiscati alla criminalità,	
	- la radiodiffusione sonora a carattere comunitario,	
	- l'organizzazione e gestione di attività turistiche di	
	interesse sociale, culturale o religioso con	
	particolare attenzione alla diffusione e valorizzazione	
	delle minoranze linguistiche,	

	- la commercializzazione di prodotti artigianali e	
	agricoli frutto di laboratori educativi alle arti e	
	mestieri artigianali,	
	- la gestione di spazi e attività ricreative e	
	ludico-motorie per minori, giovani, adulti e persone	
	anziane,	
	- la gestione di erogazioni liberali in denaro, quale	
	il cinque per mille (5X1000) dell'IRPEF devoluto alla	
	cooperativa: le somme incassate, che risultino da	
	apposito separato rendiconto, andranno in parte	
	utilizzate per le spese di funzionamento	
	dell'organizzazione, in parte destinate alle finalità	
	istituzionali da essa perseguite e in parte accantonate	
	per la realizzazione di programmi pluriennali,	
	- servizi di istruzione universitaria e	
	post-universitaria anche telematica,	
	- servizi di biblioteche, archivi e servizi culturali	
	in genere, servizi di organizzazione di mostre,	
	seminari, di eventi culturali,	
	- servizi di ristorazione, mensa, mensa da asporto,	
	preparazione e vendita di prodotti alimentari a fini	
	sociali o frutto di attività laboratoriali,	
	- servizi strumentali ad Enti del Terzo Settore	
	- stipula di convenzioni (contratti) con la Pubblica	
	Amministrazione avente per oggetto la fornitura di beni	

	e/o servizi previa iscrizione all'Albo Regionale di cui	
	all'art.9 1^ comma della legge 381/1991,	
	- il perseguimento di una missione di servizio pubblico	
	legata alla prestazione di servizi di cui sopra,	
	- partecipazione a gare di appalto per i servizi	
	sociali, sanitari e culturali.	
	La cooperativa per il conseguimento dello scopo sociale	
	potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed	
	affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti	
	gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali	
	di natura immobiliare, mobiliare, industriale e	
	finanziaria necessarie od utili alla realizzazione	
	degli scopi sociali e/o comunque direttamente o	
	indirettamente attinenti ai medesimi, nonché tra	
	l'altro e solo per indicazione esemplificativa e non	
	limitativa:	
	a) assumere interessenze e partecipazioni nelle forme	
	consentite dalla legge, in imprese o in consorzi che	
	svolgano attività analoghe o comunque accessorie	
	all'attività sociale,	
	b) dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed organismi	
	economici, consortili e fidejussori diretti a	
	consolidare e sviluppare gli approvvigionamenti ed il	
	credito,	
	c) promuovere o partecipare a consorzi collettivi di	

	garanzia fidi,	
	d) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per	
	la ristrutturazione o il potenziamento aziendale,	
	nonchè adottare procedure di programmazione pluriennale	
	finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento	
	aziendale ai sensi della legge 59/1992 e partecipare	
	allo sviluppo e al finanziamento delle cooperative	
	sociali,	
	e) istituire una sezione di attività, disciplinata da	
	apposito regolamento, per la raccolta di prestiti	
	limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai	
	fini del conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto a	
	norma di legge e avvalendosi di tutte le provvidenze	
	ed agevolazioni di legge, previa richiesta delle	
	autorizzazioni necessarie.	
	TITOLO III - SOCI	
	ART.7 - Numero e requisiti dei soci	
	Il numero dei soci è illimitato ma non può essere	
	inferiore al minimo stabilito dalla legge	
	Possono essere soci cooperatori tutte le persone	
	fisiche aventi piena capacità di agire, che, per	
	professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e	
	specializzazione professionale possano partecipare	
	direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed	
	attivamente cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo	

	Ai sensi di legge è consentita l'ammissione di elementi	
	tecnici e amministrativi nel numero necessario al buon	
	funzionamento della società .	
	Possono altresi essere soci cooperatori le persone	
	giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia	
	previsto il funzionamento e lo sviluppo delle attività	
	delle cooperative sociali.	
	Possono essere ammessi soci volontari che saranno	
	iscritti in una apposita sezione del libro soci.	
	Ai soci volontari non si applicano i contratti	
	collettivi e le norme di legge in materia di lavoro	
	subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in	
	materia di assicurazione contro gli infortuni sul	
	lavoro e le malattie professionali.	
	Sono ammessi soci fruitori dei servizi della	
	cooperativa, ma la loro ammissione sarà possibile	
	soltanto quando la società avrà superato il numero di	
	venti soci cooperatori .	
	Il rapporto fra la cooperativa ed i soci fruitori dei	
	suoi servizi sarà disciplinato da un apposito	
	regolamento.	
	Fino a quando saranno applicabili le norme sulla	
	società a responsabilità limitata, il diritto di	
	controllo individuale del socio non amministratore e la	
	responsabilità degli amministratori saranno regolati	

dall'art. 2476 c.c.	
ART 8 - Modifiche nelle caratteristiche dimensionali della cooperativa	
Se la cooperativa ha adottato le norme della S.r.L. e vengano successivamente superati entrambi i parametri di cui all'art. 2519 cc., in tal caso sorge in capo agli amministratori l'obbligo di convocare l'assemblea per deliberare l'adeguamento dello statuto con l'adozione delle norme della S.p.A..	
ART.9 - Ammissione dei soci	
Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.	
La domanda deve specificare:	
- nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, domicilio, cittadinanza,	
- l' attività svolta in relazione ai requisiti richiesti dall'atto costitutivo,	
- l'ammontare della quota di capitale sociale che la persona intende sottoscrivere,	
- la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto	
La domanda delle persone giuridiche, sottoscritta dal legale rappresentante, deve contenere:	
- la denominazione, l'indirizzo della sede sociale, l' attività svolta,	
- l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e in	

	forza di quali poteri,	
	- l'ammontare della quota di capitale sociale che	
	l'ente si impegna a sottoscrivere,	
	- la persona fisica designata a rappresentare l'ente in	
	tutti i rapporti sociali.	
	Tutte le domande di ammissione devono contenere una	
	dichiarazione di conoscenza e accettazione dell'atto	
	costitutivo e dello statuto nonché dei regolamenti	
	interni.	
	Il Consiglio di Amministrazione entro sessanta giorni	
	dalla data di ricezione della domanda decide	
	sull'ammissione a socio e ne da comunicazione	
	all'interessato, motivandola in caso di rigetto.	
	In questo caso l'interessato può entro sessanta giorni	
	dalla ricezione della comunicazione, chiedere che sulla	
	domanda di ammissione si esprima l'assemblea dei soci	
	nella sua prossima convocazione.	
	Art. 10 - Adempimenti dei nuovi soci	
	Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della	
	quota sottoscritta, una somma a titolo di sovrapprezzo	
	da determinarsi dal Consiglio di Amministrazione per	
	ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve	
	patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.	
	Il versamento della quota sociale sottoscritta e del	
	relativo sovrapprezzo, deve essere effettuato al	

	momento dell'iscrizione nel libro soci, in un'unica	
	soluzione o ratealmente nel seguente modo:	
	a) almeno la quarta parte dell'importo entro quindici	
	giorni dalla ammissione,	
	b) la restante parte, nei termini stabiliti dal	
	Consiglio di Amministrazione.	
	Le somme versate per sovrapprezzo saranno destinate al	
	fondo di riserva ordinaria (o legale) indivisibile.	
	Art.11 - Obblighi dei soci	
	Aderendo alla Società, i soci si obbligano:	
	a) ad osservare il presente atto costitutivo, gli	
	eventuali regolamenti interni e tutte le deliberazioni	
	legittimamente e legalmente adottate dagli organi	
	sociali;	
	b) a partecipare all'attività della Società per la sua	
	intera durata, salvo il verificarsi di una delle cause	
	previste dal presente statuto per la perdita della	
	qualità di socio;	
	c) a non iscriversi e partecipare contemporaneamente ad	
	altre cooperative che perseguano identici scopi sociali	
	ed esplichino attività concorrente diretta od	
	indiretta, nonché senza espresso assenso del Consiglio	
	di Amministrazione, a non prestare lavoro subordinato a	
	favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale	
	od analogo a quello della cooperativa;	

	d) a non svolgere azione alcuna che possa comunque	
	essere in concorrenza o pregiudizievole agli interessi	
	della Società.	
	Art. 12 - Perdita della qualità di socio. Recesso del	
	socio	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione,	
	morte per i soci persone fisiche, per scioglimento e	
	liquidazione per i soli soci persone giuridiche.	
	Ai sensi del 1° e del 2° comma dell'art. 2437 c.c., il	
	socio della cooperativa può recedere, solo per tutte le	
	quote possedute, se non ha concorso alle deliberazioni	
	dell'assemblea riguardanti:	
	a) la modifica dell'oggetto sociale, se ciò comporta un	
	cambiamento significativo dell'attività della società;	
	b) la trasformazione della società;	
	c) il trasferimento della sede sociale all'estero;	
	d) la revoca dello stato di liquidazione della società;	
	e) l'eliminazione di una o più cause di recesso	
	previste dalle lettere h) ed i) del presente articolo o	
	da altri articoli del presente atto costitutivo;	
	f) la modifica dei criteri di determinazione del valore	
	della quota nel caso di recesso;	
	g) la modifica dei diritti di voto o di partecipazione	
	del socio previsti dallo statuto;	
	h) la proroga del termine della società;	

	i) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla	
	circolazione delle quote o delle azioni.	
	Oltre a questi casi, il recesso è consentito soltanto	
	al socio iscritto da più di due anni nel libro dei	
	soci, che ha l'obbligo di dare un preavviso di almeno	
	tre mesi, ai sensi del 6° comma dell'art. 2530 c.c.. In	
	ogni caso il recesso non è consentito al socio che non	
	abbia ottemperato a tutte le sue obbligazioni verso la	
	Società. La dichiarazione di recesso deve essere	
	comunicata a mezzo lettera raccomandata con avviso di	
	ricevimento alla società o pec.	
	Spetta al Consiglio di Amministrazione verificare entro	
	sessanta giorni dalla ricezione di questa dichiarazione	
	se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del	
	presente atto costitutivo, legittimano il recesso e	
	darne immediata comunicazione al socio. Il recesso, sia	
	per il rapporto sociale che per i rapporti mutualistici	
	fra socio e società, ha effetto dalla comunicazione	
	della decisione di accoglimento della domanda di	
	recesso, ma questi rapporti, con l'accordo del socio e	
	della società, possono sussistere ancora per un massimo	
	di sei mesi.	
	Art. 13 - Esclusione del socio	
	L'esclusione deve essere deliberata dal Consiglio di	
	Amministrazione nei confronti del socio che:	

	a) non ottemperi alle disposizioni della legge, del	
	presente atto costitutivo, dei regolamenti sociali,	
	delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi	
	sociali;	
	b) senza giustificato motivo, si renda moroso nel	
	versamento delle quote sociali sottoscritte o nei	
	pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo	
	verso la Società;	
	c) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o	
	contraria agli interessi sociali;	
	d) abbia perduto i requisiti per l'ammissione, oppure	
	non si trovi più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali;	
	e) in qualunque modo arrechi danni gravi alla	
	Cooperativa;	
	f) nei casi previsti dall'art. 2286 c.c. e dal 1° comma	
	dell'art. 2288 c.c.	
	L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di	
	Amministrazione nei confronti del socio che	
	nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti	
	valutabili quale notevole inadempimento così come	
	definito dall'art. 1455 c.c.	
	Nei casi indicati dalle lettere a) e b) il socio	
	inadempiente deve essere invitato, a mezzo raccomandata	
	con avviso di ricevimento, a mettersi in regola e	

	l'esclusione potrà avere luogo solo trascorso un mese	
	da detto invito e sempre che il socio si mantenga	
	inadempiente.	
	Le deliberazioni prese in materia di recesso ed	
	esclusione, debbono essere comunicate, ai soci	
	destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di	
	ritorno o pec.	
	Le controversie che insorgessero tra i soci e la	
	Cooperativa, in merito ai provvedimenti adottati dal	
	Consiglio di Amministrazione su tale materia, saranno	
	demandate ad un Collegio Arbitrale regolato dall'art.	
	33 del presente statuto.	
	Art. 14 - Decesso del socio	
	Nel caso di decesso di un socio si applicano gli	
	articoli 2534 e 2535 c.c., fermo restando quanto	
	previsto dall'art. 15 del presente atto costitutivo per	
	il rimborso della quota sociale.	
	Art. 15 - Rimborso delle quote	
	Il socio receduto od escluso e gli eredi o legatari del	
	socio defunto avranno diritto al rimborso delle quote	
	sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono	
	verificati il recesso, l'esclusione o la morte del	
	socio. Tale liquidazione, salvo il diritto di	
	ritenzione spettante alla Società fino alla concorrenza	
	di ogni proprio credito certo, liquido ed esigibile,	

	avrà luogo entro i sei mesi successivi all'approvazione	
	del predetto bilancio.	
	La domanda di rimborso deve essere presentata con	
	lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a pena	
	di decadenza, nel termine di un anno dalla scadenza dei	
	sei mesi di cui al comma precedente.	
	Le quote per le quali non verrà chiesto il rimborso nel	
	termine di cui sopra saranno devolute a riserva	
	ordinaria (o legale) indivisibile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde	
	per due anni, dal giorno in cui si sono verificati il	
	recesso o l'esclusione, verso la Società per il	
	pagamento dei conferimenti non versati e, verso i	
	terzi, nei limiti della quota sottoscritta e non	
	versata, per le obbligazioni assunte dalla Società fino	
	al giorno in cui la cessazione della qualità di socio	
	si è verificata. Nello stesso modo e per lo stesso	
	termine sono responsabili verso la Società e verso i	
	terzi gli eredi o legatari del socio defunto.	
	TITOLO III: PATRIMONIO - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO	
	Art. 16 - Patrimonio della società.	
	Il patrimonio della Società è costituito:	
	a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da	
	un numero illimitato di quote sociali del valore	
	nominale ciascuna non inferiore ad Euro	

	duecentocinquanta e zero centesimi (E. 250,00) né	
	superiore al limite massimo fissato dalla legge che,	
	all'atto della costituzione è di Euro cinquecento e	
	zero centesimi (E. 500,00);	
	b) dalla riserva ordinaria (o legale) indivisibile,	
	formata con la percentuale degli utili netti di	
	gestione di cui all'art. 17 e con quote sociali	
	eventualmente non rimborsate ai soci receduti od	
	esclusi ed agli eredi o legatari dei soci defunti;	
	c) da eventuali riserve straordinarie la cui	
	istituzione sia stata decisa dall'assemblea;	
	d) da ogni altro fondo di accantonamento costituito a	
	copertura di particolari rischi in previsione di oneri	
	futuri e per scopi di previdenza, assistenza,	
	propaganda, studi, educazione cooperativistica e	
	mutualistica in generale, ecc.;	
	e) da qualunque liberalità, lascito o contributo	
	pubblico o privato venga fatto a favore della Società.	
	Tutte le riserve, comunque costituite, non sono	
	ripartibili fra i soci né durante l'esistenza della	
	Società né all'atto del suo scioglimento.	
	I soci fondatori della cooperativa sottoscrivono,	
	all'atto della costituzione della società, quote	
	ciascuno del valore di Euro cinquecento e zero	
	centesimi (E. 500,00) ognuna, per cui il capitale	

	sociale all'atto della costituzione è di Euro	
	quattromila e zero centesimi (E. 4.000,00)	
	Il capitale sarà versato entro dieci giorni dalla data	
	del presente atto.	
	Essi danno mandato agli Amministratori, se questi lo	
	riterranno opportuno per l'avvio dell'attività della	
	cooperativa, di richiedere ai soci, che si impegnano ad	
	effettuarla, la sottoscrizione di un numero massimo di	
	altre 10 (dieci) quote del capitale sociale per ciascun	
	socio entro il termine massimo di un anno dalla	
	costituzione della società.	
	In caso di scioglimento della società, l'intero	
	patrimonio della società, dedotti soltanto il capitale	
	sociale e i dividendi eventualmente maturati, sarà	
	devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione disciplinati dagli articoli	
	11 e 12 della Legge n. 59 del 1992.	
	Art. 17 - Cessione delle quote	
	Le quote sociali non possono essere sottoposte a pegno	
	od altro vincolo e non possono essere cedute per atto	
	tra vivi, sia a terzi che ad altri soci, con effetto	
	verso la Società, senza l'autorizzazione del Consiglio	
	di Amministrazione.	
	Art. 18 - Esercizio sociale	
	L'esercizio sociale si chiude il trentuno (31) Dicembre	

	di ogni anno.	
	Art. 19 - Bilancio annuale e destinazione degli utili	
	netti	
	Alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio di	
	Amministrazione provvede alla redazione del bilancio,	
	previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con	
	criteri amministrativi di oculata prudenza.	
	L'Assemblea che approva il bilancio, delibera sulla	
	destinazione dei residui annuali al netto di tutte le	
	spese e costi pagati o da pagare, compresi gli	
	ammortamenti e gli accantonamenti di legge e le somme	
	eventualmente attribuibili ai soci ad integrazione del	
	trattamento economico in qualità di ristorni , nei	
	limiti che l'art. 11 del DPR n. 601 del 1973 e	
	successive modificazioni ed integrazioni stabiliscono	
	ai fini delle agevolazioni tributarie e nei limiti	
	posti dall'art. 3 della Legge n. 142 del 2001.	
	Gli utili netti annuali saranno così destinati:	
	a) in ogni caso per almeno il 30% (trenta per cento) al	
	fondo di riserva legale (o riserva ordinaria)	
	indivisibile fra i soci;	
	b) in ogni caso una quota di almeno il 3% (tre per	
	cento) o nella misura fissata dalla legge ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione;	

	c) una parte può essere destinata dall'Assemblea ad	
	aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e	
	versato, nei limiti previsti dall'art. 7 della Legge n.	
	59 del 1992;	
	d) un dividendo ai soci, ragguagliato al capitale	
	effettivamente versato, nella misura che verrà	
	stabilita dall'Assemblea che approva il bilancio, ma	
	che, in quanto la cooperativa è a mutualità prevalente,	
	non potrà essere superiore alla misura dell'interesse	
	massimo dei Buoni Postali Fruttiferi aumentato di 2,50	
	(due virgola cinquanta) punti percentuali;	
	e) la destinazione degli utili residui è determinata	
	dall'Assemblea, che decide, in particolare, il valore e	
	le modalità dei ristorni da attribuire ai soci	
	lavoratori ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 142 del	
	2001 e col rispetto del limite di valore previsto dalla	
	lettera e) del 6° comma dell'art. 10 del Decreto	
	Legislativo n. 460 del 1997.	
	In deroga a quanto sopra, l'Assemblea può sempre	
	deliberare: 1) di destinare tutti gli utili alla	
	riserva ordinaria di cui alla lettera a), previa	
	deduzione di quanto obbligatoriamente deve essere	
	destinato ai fondi mutualistici di cui alla lettera b);	
	2) di non procedere ad aumento gratuito del capitale	
	sociale e/o di non attribuire dividendi, destinando	

	tale quota o a riserva ordinaria o a riserve	
	straordinarie.	
	Art. 20 - Strumenti finanziari (titoli di debito)	
	emessi dalla cooperativa	
	La cooperativa può emettere gli strumenti finanziari	
	(titoli di debito) previsti dall'art. 2526 c.c. secondo	
	la disciplina prevista per le società per azioni o	
	quella per le società a responsabilità limitata, quando	
	è applicabile quest'ultima.	
	I rapporti fra i sottoscrittori di questi strumenti	
	finanziari e la società saranno disciplinati da un	
	apposito regolamento da adottarsi con la maggioranza	
	prevista per l'assemblea straordinaria.	
	In ogni caso, gli strumenti finanziari (titoli di	
	debito) offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori	
	non potranno essere remunerati in misura superiore di	
	due (2) punti percentuali rispetto al limite massimo	
	previsto per i dividendi dall'articolo 19, 3° comma,	
	lettera d), del presente atto costitutivo.	
	Inoltre, finché sarà applicabile alla cooperativa la	
	disciplina della società a responsabilità limitata, gli	
	strumenti finanziari emessi dovranno essere privi di	
	diritti connessi all'amministrazione della società ed	
	essere offerti in sottoscrizione solo ad investitori	
	qualificati e non ai risparmiatori. In tal caso, prima	

	dell'emissione di questi strumenti finanziari,	
	occorrerà modificare l'atto costitutivo ed istituire il	
	collegio sindacale ai sensi dell'art. 2453 c.c.	
	TITOLO IV. ORGANI SOCIALI	
	Art. 21 - Organi sociali	
	Sono organi sociali della Cooperativa:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di Amministrazione;	
	c) il Collegio Sindacale ovvero il Revisore unico	
	Art. 22 - A) L'ASSEMBLEA DEI SOCI	
	Forme, tempi e luoghi di convocazione.	
	L'Assemblea è ordinaria e straordinaria; è convocata	
	dal Consiglio di Amministrazione e può avere luogo	
	anche fuori dalla sede e dai locali sociali, purché nel	
	territorio italiano. L'Assemblea, regolarmente	
	costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le	
	sue deliberazioni, assunte in conformità della legge e	
	del presente atto costitutivo, vincolano tutti i soci	
	ancorché non intervenuti o dissenzienti.	
	L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una	
	volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale. Quando particolari esigenze lo	
	richiedano, l'Assemblea, a norma dell'art. 2364 c.c.,	
	potrà essere convocata entro sei mesi dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale.	

	L'Assemblea può, nel corso dell'esercizio sociale,	
	essere inoltre convocata tutte le volte che il	
	Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario od	
	utile alla gestione sociale.	
	Deve essere convocata senza ritardo quando ne sia fatta	
	richiesta, per iscritto, da tanti soci cooperatori che	
	rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti a	
	tutti i soci cooperatori , oppure dal Revisore unico.	
	Nella richiesta di convocazione devono essere	
	specificati gli argomenti da trattare (art. 2367 c.c.).	
	La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che	
	straordinaria, deve effettuarsi mediante avviso da	
	consegnarsi o spedirsi ad ogni socio e da affiggersi	
	nei locali della sede sociale, almeno otto (8) giorni	
	prima dell'adunanza.	
	L'avviso di convocazione dell'Assemblea annuale per	
	l'approvazione del bilancio dovrà essere comunicato ai	
	soci con le modalità sopraindicate almeno 15 giorni	
	prima di quello fissato per l'adunanza.	
	L'avviso deve contenere le seguenti indicazioni:	
	a) elenco delle materie da trattare;	
	b) il luogo designato per l'adunanza;	
	c) giorno ed ora per la prima e per l'eventuale seconda	
	convocazione; quest'ultima in giorno diverso rispetto a	
	quello fissato per la prima.	

	Il Consiglio di Amministrazione può, a sua discrezione,	
	in aggiunta a quanto stabilito, avvalersi di qualunque	
	altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere	
	tra i soci l'avviso di convocazione.	
	Art. 23 - Assemblea ordinaria	
	L'assemblea è convocata in sede ordinaria per:	
	a) approvare il bilancio;	
	b) nominare gli amministratori, il revisore unico e	
	determinare gli eventuali compensi di essi;	
	c) approvare gli eventuali regolamenti interni;	
	d) deliberare sulle eventuali responsabilità degli	
	amministratori e del revisore unico;	
	e) deliberare in materia di aumento delle quote di	
	partecipazione dei soci, nonché sull'emissione degli	
	strumenti finanziari (titoli di debito) previsti	
	dall'art. 2526 c.c. e sulle modalità del rapporto coi	
	sottoscrittori di essi;	
	f) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla	
	gestione sociale riservati alla sua competenza dalla	
	legge, dal presente atto costitutivo o sottoposti al	
	suo esame dagli amministratori.	
	Art. 24 - Assemblea straordinaria	
	L'assemblea è convocata in sede straordinaria per	
	trattare le materie e deliberare sugli oggetti dalla	
	legge espressamente riservati alla sua competenza.	

	L'assemblea straordinaria, in particolare, è convocata	
	per deliberare:	
	a) sulle modificazioni dell'atto costitutivo;	
	b) sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.	
	Art. 25 - Svolgimento dell'assemblea	
	Nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che	
	risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre	
	mesi e siano in regola con i versamenti dovuti.	
	Ogni socio cooperatore ha diritto ad un solo voto	
	qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.	
	Ai soci cooperatori persone giuridiche possono essere	
	attribuiti fino a due voti in rapporto al capitale	
	conferito nella cooperativa od al numero dei soci delle	
	persone giuridiche stesse.	
	Ai soci finanziatori sottoscrittori degli strumenti	
	finanziari di cui all'art. 2526 c.c. non può essere	
	attribuito più di un terzo dei voti spettanti	
	all'insieme dei soci presenti o rappresentati	
	nell'Assemblea e non potrà essere attribuito loro il	
	diritto di eleggere più di un terzo degli	
	amministratori.	
	I soci che per giustificato motivo non possano	
	intervenire personalmente all'Assemblea possono farsi	
	rappresentare solo da un'altro socio mediante delega	
	scritta.	

	Ogni socio può rappresentare un altro socio finché la	
	cooperativa non raggiungerà il numero di venti soci. Da	
	allora ogni socio potrà rappresentare al massimo due	
	soci.	
	Le deleghe, che non possono essere conferite agli	
	amministratori, devono essere menzionate nel verbale	
	dell'Assemblea e conservate tra gli atti sociali.	
	Nelle votazioni si procede normalmente con il sistema	
	dell'alzata di mano, con prova e controprova, salva	
	diversa modalità deliberata dall'Assemblea volta per	
	volta o prevista dalla legge.	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio	
	di Amministrazione e, in sua assenza, dalla persona	
	designata dall'Assemblea stessa.	
	Il Presidente è assistito da un Segretario scelto anche	
	tra i non soci; l'assistenza del Segretario non è	
	necessaria quando il verbale sia redatto da un Notaio.	
	Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da	
	verbale. Finché si applicheranno le norme sulla società	
	a responsabilità limitata, saranno validi i voti dei	
	soci espressi per iscritto che giungeranno alla sede	
	legale della società o all'indirizzo riportato	
	nell'avviso di convocazione di cui all'art. 22 del	
	presente atto costitutivo entro il giorno precedente a	
	quello fissato per l'Assemblea con le seguenti	

	modalità: lettera raccomandata con avviso di	
	ricevimento, telegramma, telex, fax, posta elettronica	
	certificata, posta elettronica od altro documento	
	informatico su cui sia stata apposta la firma digitale	
	del socio. In questo caso, l'avviso di convocazione	
	dell'Assemblea deve contenere per esteso le	
	deliberazioni proposte.	
	Art. 26 - Validità delle deliberazioni dell'assemblea	
	L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è	
	validamente costituita, qualunque sia l'oggetto da	
	trattare, in prima convocazione quando sono presenti,	
	di persona o per delega, tanti soci che rappresentino	
	la maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci; in	
	seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci	
	presenti e rappresentati.	
	Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono prese a	
	maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o	
	rappresentati all'adunanza, mentre quelle	
	dell'assemblea straordinaria sono prese a maggioranza	
	assoluta dei voti spettanti a tutti i soci iscritti nel	
	libro dei soci.	
	Quando si tratta di deliberare sul cambiamento	
	dell'oggetto sociale, sulla fusione o sulla scissione	
	della società, sul trasferimento della sede sociale in	
	altre località del territorio dello Stato oppure sullo	

	scioglimento anticipato della società, tanto in prima	
	che in seconda convocazione, le deliberazioni devono	
	essere prese con voto favorevole di almeno i due terzi	
	dei voti di tutti i soci iscritti nel libro dei soci.	
	Art. 27 - B) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	Composizione del consiglio di amministrazione.	
	La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di	
	Amministrazione composto da cinque membri eletti	
	dall'Assemblea.	
	I soci finanziatori sottoscrittori degli strumenti	
	finanziari emessi dalla cooperativa possono essere	
	eletti Amministratori. In ogni caso, però, almeno i due	
	terzi degli Amministratori devono essere soci	
	cooperatori.	
	Il Consiglio di Amministrazione elegge, tra i suoi	
	membri, il Presidente e il Vice Presidente, occorrendo,	
	di volta in volta, il Consiglio può nominare	
	Segretario, per la redazione dei verbali, anche un	
	altro socio od una persona estranea alla Società.	
	Il Consiglio di Amministrazione nominato all'atto della	
	costituzione della società è costituito:	
	- dal Signor CARUSO GIUSEPPE Presidente e legale	
	rappresentante della cooperativa,	
	- dal signor LA MONICA ANTONIO Vice Presidente	
	- dal signor LOMBARDO PIETRO GIANNI Segretario	

	- dal signor CERNIGLIA GIUSEPPE Tesoriere	
	- dal signor CALAGNA MAURA Consigliere	
	Art. 28 - Durata in carica degli amministratori	
	Gli Amministratori durano in carica tre anni e sono	
	rieleggibili, sono dispensati dal prestare cauzione e	
	non hanno diritto a compenso, salvo che non lo deliberi	
	l'Assemblea, la quale può anche stabilire che vengano	
	loro concessi gettoni di presenza; agli amministratori	
	spetta il rimborso delle spese sostenute per conto	
	della Società nell'esercizio delle loro mansioni.	
	In qualunque tempo gli amministratori possono essere	
	revocati dall'Assemblea.	
	Art. 29 - Convocazione e deliberazioni del consiglio di	
	amministrazione	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal	
	Presidente o da chi lo sostituisce, tutte le volte che	
	lo ritiene necessario o utile, anche fuori della sede e	
	dei locali sociali, oppure quando ne sia fatta domanda	
	da almeno un terzo dei consiglieri o dal Revisore	
	unico.	
	La convocazione è fatta coi mezzi che il Presidente	
	ritiene opportuni, ma in modo che gli interessati siano	
	avvertiti almeno due giorni prima della data e dell'ora	
	fissate per la riunione. Le riunioni del Consiglio sono	
	valide quando vi interviene la maggioranza degli	

	Amministratori in carica, anche nelle forme di cui al	
	comma successivo.	
	Finché si applicheranno le norme sulla società a	
	responsabilità limitata, saranno validi i voti dei	
	Consiglieri espressi per iscritto che giungeranno alla	
	sede legale della società o all'indirizzo riportato	
	nell'avviso di convocazione entro un'ora dall'inizio	
	del Consiglio di Amministrazione con le seguenti	
	modalità: lettera raccomandata con avviso di	
	ricevimento, telegramma, telex, fax, posta elettronica	
	certificata, posta elettronica od altro documento	
	informatico su cui sia stata apposta la firma digitale	
	del Consigliere. In questo caso, l'avviso di	
	convocazione del Consiglio di Amministrazione deve	
	contenere per esteso le deliberazioni proposte	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei	
	voti dei consiglieri presenti od espressi per iscritto	
	nelle forme previste dal comma precedente.	
	Il Consigliere personalmente interessato nelle	
	questioni che si discutono deve astenersi dal	
	partecipare alle deliberazioni. A parità di voti, nelle	
	votazioni palesi prevale il voto del Presidente, nelle	
	segrete la parità importa la reiezione della proposta.	
	Art. 30 - Poteri del Consiglio di Amministrazione	
	Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più	

	ampi poteri per la gestione della Società, in	
	conformità delle leggi e dell'atto costitutivo. Spetta	
	tra l'altro al Consiglio di Amministrazione:	
	a) curare l'esecuzione delle deliberazioni	
	dell'Assemblea;	
	b) stendere il bilancio e la relativa relazione annuale	
	di accompagnamento sul carattere mutualistico della	
	società prevista dall'art. 2545 c.c.;	
	c) predisporre i regolamenti previsti dal presente atto	
	costitutivo, che dovranno essere approvati	
	dall'Assemblea;	
	d) determinare gli indirizzi dell'impresa, l'ambito	
	delle varie fasi lavorative ed i criteri per il	
	conseguimento degli scopi sociali, stabilendo all'uopo	
	le mansioni lavorative dei singoli soci;	
	e) stipulare gli atti e i contratti di ogni genere	
	inerenti all'attività sociale;	
	f) conferire procure speciali per singoli atti o gruppi	
	di atti, fermi restando i poteri attribuiti al	
	Presidente del Consiglio di Amministrazione dall'art.	
	32 del presente atto costitutivo;	
	g) assumere e licenziare personale della Società	
	fissandone le retribuzioni e le mansioni;	
	h) dare l'adesione della Società ad organi federali o	
	consortili;	

	i) deliberare circa l'ammissione, il recesso e	
	l'esclusione dei soci;	
	l) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria	
	e straordinaria amministrazione che comunque rientrino	
	nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto per	
	quelli che per disposizioni di legge e del presente	
	atto costitutivo siano riservati all'Assemblea; il	
	Consiglio di Amministrazione ha quindi, tra l'altro, la	
	facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti	
	davanti a qualsiasi autorità giudiziaria o	
	amministrativa ed in qualsiasi grado e giurisdizione;	
	concedere fidejussioni, richiedere affidamenti bancari,	
	contrarre mutui assumendone gli oneri relativi,	
	assumere obblighi in ordine a finanziamenti agevolati e	
	stipulare convenzioni con Enti Pubblici.	
	m) nominare su autorizzazione dell'Assemblea un	
	Direttore Tecnico	
	Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri ad	
	uno o più dei suoi membri (Amministratore Delegato).	
	Art. 31 - Rinuncia, decadenza, scadenza dei consiglieri	
	di amministrazione	
	I Consiglieri che intendono rinunciare all'ufficio	
	devono darne comunicazione scritta al Consiglio di	
	Amministrazione ed al Revisore unico.	
	I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non	

	partecipano per tre volte consecutive alle riunioni del	
	Consiglio decadono dalla carica.	
	Decadono parimenti dalla carica i Consiglieri soci o	
	sottoscrittori di strumenti finanziari che, per	
	qualunque motivo, perdono la qualità di socio o di	
	sottoscrittore di strumenti finanziari.	
	I Consiglieri decaduti , rinunciatori o che comunque	
	vengono a mancare nell'esercizio, vengono sostituiti da	
	altri nominati dal Consiglio di Amministrazione con	
	deliberazione approvata dal Revisore unico con le	
	modalità dell'art. 2386 c.c. purché la maggioranza del	
	Consiglio di Amministrazione sia sempre costituita da	
	Amministratori nominati dall'Assemblea. Gli	
	Amministratori così nominati restano in carica fino	
	alla Assemblea successiva.	
	Se viene meno la maggioranza di amministratori nominati	
	dall'assemblea, il Consiglio deve convocare con urgenza	
	l'Assemblea per sostituire gli Amministratori decaduti ,	
	rinunciatori o che comunque siano venuti a mancare	
	nell'esercizio.	
	La cessazione degli Amministratori per scadenza dei	
	termini ha effetto solo dal momento in cui il Consiglio	
	di Amministrazione è ricostituito , cioè nominato	
	dall'Assemblea.	
	Art. 32 - Poteri di rappresentanza legale del presidente	

	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la	
	firma e la rappresentanza legale della Società di	
	fronte ai terzi e in giudizio.	
	Il Presidente è autorizzato, senza preventiva delega	
	del Consiglio di Amministrazione, a ricevere pagamenti	
	da Pubbliche Amministrazioni, da banche e privati,	
	qualunque sia l'ammontare e la causale, rilasciandone	
	quietanza liberatoria.	
	Previa delibera del Consiglio di Amministrazione, egli	
	potrà inoltre nominare e revocare avvocati e	
	procuratori alle liti attive e passive, riguardanti la	
	Società, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e	
	amministrativa in qualunque grado e giurisdizione od	
	effettuare transazioni sulle liti stesse.	
	In caso di assenza o impedimento del Presidente, le	
	mansioni e i poteri a lui attribuiti spettano al	
	Vicepresidente in carica, se nominato, o, in mancanza	
	di questo, ad un Consigliere designato dal Consiglio.	
	Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i Pubblici	
	Uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova	
	dell'assenza od impedimento del Presidente.	
	Art. 33 - C) COLLEGIO SINDACALE ovvero REVISORE UNICO	
	Collegio Sindacale - Revisore	
	L'assemblea dei soci può deliberare o la nomina di un	
	Collegio Sindacale, composto di tre membri effettivi e	

	due supplenti oppure un Revisore Unico	
	Possono essere sindaci soci e non soci, ma non i soci	
	sovventori.	
	I sindaci durano in carica per tre esercizi e scadono	
	alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione	
	del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La nomina del Revisore legale è facoltativa nel caso in	
	cui sia previsto che trovino applicazione le norme	
	sulla società a responsabilità limitata, ricorrendo le	
	condizioni previste dalla norma medesima e sempre che	
	non sia obbligatoria la nomina del Collegio Sindacale	
	ai sensi dell'art. 2543 c.c.	
	Il Revisore deve essere iscritto nel Registro dei	
	revisori legali.	
	Il Revisore unico dura in carica tre esercizi ed è	
	rieleggibile.	
	Il Revisore unico termina il suo mandato alla data	
	dell'Assemblea che approva il bilancio relativo al	
	terzo esercizio della sua carica e che deve provvedere	
	alla sua sostituzione od alla sua rielezione, ai sensi	
	dell'art. 2400 c.c. e dell'art. 23 del presente atto	
	costitutivo.	
	Il Revisore unico ha diritto al compenso per le sue	
	prestazioni professionali, a meno che non vi rinunci.	

	Il compenso deve essere fissato prima o all'atto della	
	nomina e per tutta la durata della carica.	
	Art. 34 - Compiti del Revisore unico	
	Il Revisore unico e/o il Collegio sindacale deve	
	controllare l'amministrazione della Società, vigilare	
	sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo,	
	accertare, nel corso dell'esercizio e con periodicità	
	almeno trimestrale, la regolare tenuta della	
	contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio	
	alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e	
	la regolare tenuta dei libri sociali.	
	Il Revisore unico deve anche:	
	a) accertarsi che le valutazioni del patrimonio sociale	
	vengano fatte con l'osservanza delle norme legislative;	
	b) accertare almeno ogni tre mesi la consistenza di	
	cassa e l'esistenza dei valori e titoli di proprietà	
	della Società o ricevuti da essa in pegno, cauzione o	
	custodia;	
	c) verbalizzare gli accertamenti fatti anche	
	individualmente;	
	d) intervenire alle adunanze dell'Assemblea e del	
	Consiglio di Amministrazione;	
	e) convocare l'Assemblea quando non vi provvedono gli	
	amministratori;	
	f) esprimere, con apposita relazione, un giudizio sul	

	bilancio di esercizio.	
	TITOLO V: DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI.	
	Art. 35 - Clausola compromissoria	
	Qualunque controversia dovesse insorgere tra i Soci e	
	la Cooperativa, purché per legge possa formare oggetto	
	di compromesso, dovrà essere deferita ad un organismo	
	costituito da tre arbitri scelti tra gli esperti di	
	diritto e di settore nominati dal Tribunale ovvero	
	dalla C.C.I.A.A. di Palermo.	
	Art. 36 - Regolamento interno sul funzionamento della	
	società e sul rapporto fra cooperativa e soci lavoratori	
	Il funzionamento tecnico ed amministrativo della	
	Società potrà essere disciplinato da un regolamento	
	interno da compilarsi a cura del Consiglio di	
	Amministrazione e da approvarsi dall'Assemblea. Nel	
	regolamento potranno essere stabiliti i poteri del	
	Direttore Generale, se nominato, l'ordinamento e le	
	mansioni dei comitati tecnici, se ed in quanto	
	costituiti, nonché i criteri a cui il Consiglio di	
	Amministrazione dovrà attenersi per stabilire le	
	mansioni dei singoli soci nelle varie fasi produttive	
	dell'impresa.	
	Il regolamento disciplinerà i rapporti fra cooperativa	
	ed i soci lavoratori riguardo all'effettuazione delle	
	loro prestazioni lavorative e per la determinazione	

	delle loro retribuzioni sulla base dei contenuti per	
	esso previsti dall'art. 6 della Legge n. 142 del 2001.	
	Il regolamento potrà altresì prevedere norme	
	comportamentali e sanzioni disciplinari per l'attività	
	prestata dai Soci.	
	Detto regolamento sarà depositato entro trenta giorni	
	dalla sua approvazione presso la Direzione Provinciale	
	del Lavoro di Palermo (art. 6 della Legge n. 142 del	
	2001).	
	Art. 37 - Rapporti fra società cooperativa e soci	
	cooperatori. Prestazioni lavorative di essi	
	Il socio lavoratore, con la propria adesione alla	
	società, stabilisce con la Cooperativa un rapporto in	
	funzione del quale partecipa alla formazione degli	
	organi sociali ed alla definizione della struttura di	
	direzione e conduzione dell'impresa, alla elaborazione	
	di programmi di sviluppo ed alle decisioni inerenti le	
	scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei	
	processi produttivi dell'impresa attraverso l'utilizzo	
	dei mezzi di produzione di essa. Il socio, inoltre,	
	contribuisce economicamente alla formazione del	
	capitale sociale e partecipa responsabilmente al	
	rischio di impresa, ai risultati economici di essa ed	
	alla decisione sulla loro distribuzione. Egli presta il	
	proprio lavoro per il raggiungimento degli scopi	

	sociale mettendo a disposizione della cooperativa le	
	sue capacità professionali, in rapporto allo stato di	
	attività ed al volume di lavoro della società e con le	
	modalità previste dall'atto costitutivo e dal	
	regolamento sociale di cui all'articolo precedente.	
	Pertanto la posizione giuridica del socio, che con la	
	sua prestazione lavorativa partecipa alla elaborazione	
	ed alla realizzazione dei programmi di attività e di	
	sviluppo ed ai risultati economici della gestione, si	
	configura come "lavoratore associato" e l'atto	
	costitutivo assume valore di "patto societario". Il	
	socio cooperatore stabilisce con la propria adesione o	
	successivamente ad essa un ulteriore e distinto	
	rapporto di lavoro con la società cooperativa, in forma	
	subordinata od autonoma od in qualsiasi altra forma	
	contrattuale prevista dalla legge, con cui egli	
	contribuisce al raggiungimento degli scopi sociali,	
	così come previsto dall'art. 1 della Legge n. 142 del	
	2001.	
	Ai soci lavoratori saranno applicate tutte le norme	
	lavoristiche , previdenziali e fiscali previste dalle	
	leggi vigenti.	
	Art. 38 - Trattamento economico dei soci. Ristorni	
	Ai soci lavoratori, quali effettivi produttori dei	
	redditi della Cooperativa, l'assemblea che approva il	

	bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti può	
	deliberare trattamenti economici ulteriori a titolo di	
	ristorni proporzionalmente alla qualità e quantità	
	della prestazione lavorativa nei limiti fissati dalla	
	legge ai fini delle agevolazioni tributarie previste	
	dall'art. 11 del DPR n. 601 del 1973 e dall'art. 3	
	della Legge 142 del 2001.	
	Il trattamento economico corrisposto ai soci, durante	
	l'esercizio sociale, deve avere come indice di	
	riferimento quanto previsto dai contratti collettivi	
	vigenti per le mansioni di lavoro effettivamente	
	espletate dagli stessi soci, in relazione alle esigenze	
	tecniche e di esercizio dell'impresa, compatibilmente	
	con la natura associativa del rapporto fra socio e	
	cooperativa e pertanto con le esigenze sociali. Esso	
	verrà stabilito annualmente dal Consiglio di	
	Amministrazione, tenuto conto dei criteri eventualmente	
	fissati nel regolamento interno, salvo conguaglio	
	attivo o passivo da deliberarsi dall'Assemblea	
	Art. 39 - Scioglimento della Cooperativa	
	L'Assemblea straordinaria che dichiara lo scioglimento	
	della Società nomina uno o più liquidatori,	
	scegliendoli preferibilmente tra i soci, e stabilendone	
	i poteri.	
	Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di	

	liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale	
	versato e rivalutato e dei dividendi eventualmente	
	maturati, deve essere destinato a fondi mutualistici	
	per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di	
	cui all'art. 11 della Legge n. 59 del 1992.	
	Art. 40 - Prevalenza delle leggi sulle disposizioni	
	dell'atto costitutivo	
	Per tutto quanto non è regolato dall'atto costitutivo	
	valgono le disposizioni legislative sulle società	
	cooperative rette con i principi della mutualità	
	prevalente agli effetti tributari, prevalendo anche nel	
	caso in cui le norme in esse contenute non siano	
	contemplate o siano in contrasto con il presente atto	
	costitutivo.	
	Art. 41 - Requisiti mutualistici prescritti dall'art.	
	2514 del Codice Civile	
	Si riassumono i requisiti mutualistici agli effetti	
	tributari, già indicati nei precedenti articoli	
	dell'atto costitutivo:	
	a) il divieto di distribuire dividendi ai soci in	
	misura superiore all'interesse massimo dei Buoni	
	Postali Fruttiferi aumentato di due virgola cinquanta	
	(2,50) punti percentuali, calcolato sul capitale	
	effettivamente versato (art. 18 del presente atto	
	costitutivo);	

	b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari	
	(titoli di debito) offerti in sottoscrizione ai soci	
	cooperatori in misura superiore di due (2) punti	
	percentuali rispetto al limite massimo previsto per i	
	dividendi (art. 19 del presente atto costitutivo);	
	c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci	
	cooperatori (art. 18 del presente atto costitutivo);	
	d) l'obbligo di devolvere, in caso di scioglimento	
	della società, l'intero patrimonio, dedotti soltanto il	
	capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati,	
	ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione disciplinati dagli articoli 11 e 12	
	della Legge n. 59 del 1992 (artt. 14 e 37 del presente	
	atto costitutivo).	
	Art. 42 - Disposizioni transitorie e finali	
	Le clausole statutarie concernenti i requisiti di	
	mutualità prevalente come richiamati dall'articolo 2514	
	del Codice Civile e successive modificazioni, sono	
	inderogabili, non potranno essere oggetto di modifica	
	statutaria, salvo variazioni apportate da future leggi,	
	e devono essere di fatto sempre osservate.	
	F.TO: Giuseppe Caruso, Flora Cardinale Notaio	

[illegible]